GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 11 agosto 1923** — **Numero 189**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1689.

Disposizioni speciali per la dispensa dal servizio del personale di Pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro delle finanze e col Guardasigilli, Segretario di Stato per la giustizia ed affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Governo del Re di provvedere all'applicazione del disposto dell'art. 3 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, nei riguardi del personale di Pubblica sicurezza indipendentemente dalla soppressione di posti di organico e dalla eccedenza del personale stesso rispetto alle nuove tabelle organiche stabilite con R. decreto 27 maggio 1923, n. 1176.

Per gli ufficiali di Pubblica sicurezza, gli anni di effettivo servizio e di età di cui alle lettere *b*) e *c*) del menzionato art. 3, sono, rispettivamente, ridotti a 35 e 60.

Art. 2.

I funzionari di Pubblica sicurezza collocati a riposo o comunque dispensati dal servizio, a decorrere dal 29 gennaio 1923, salvo che la dispensa sia la conseguenza di procedimento penale o disciplinare, avranno diritto al trattamento di quiescenza stabilito dall'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 109. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1659.
Riordinamento delle scuole medie all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867 sulle scuole italiane all'estero;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 564 che sopprime nei Regi licei-ginnasi le sezioni moderne istituite con legge 29 luglio 1911, n. 860;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quello della pubblica istruzione e con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sostituzione degli attuali istituti tecnici con annesse scuole tecniche e degli attuali licei-ginnasi moderni sono istituiti all'estero istituti tecnici di sette anni e licei scientifici di tre anni.

Art. 2.

Il corso inferiore quadriennale dell'istituto tecnico ha anche una sezione commerciale, separata per le sue materie speciali, che rilascia un diploma di licenza tecnico-commerciale, con le norme stabilite per gli esami di licenza nelle scuole del Regno.

Il corso superiore triennale dell'istituto tecnico ed il liceo scientifico costituiscono due sezioni di un solo istituto, separato soltanto per le materie speciali di ciascuna sezione.

Tali due sezioni, insieme col corso inferiore di cui al 1° comma del presente articolo, sono dirette dallo stesso preside.

Art. 3.

Il preside di cui al precedente articolo è dispensato dall'insegnamento quando la popolazione scolastica è superiore ai 200 alunni. In casi eccezionali egli potrà tuttavia avere insegnamento non oltre le otto ore settimanali, le quali verranno retribuite a norma della tabella 6 del decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Il preside con insegnamento, negli istituti con meno di 200 alunni, ha l'obbligo d'orario di 12 ore settimanali.

Art. 4.

I presidi sono scelti dal Ministro degli esteri di concerto col Ministro dell'istruzione.

Art. 5.

L'annessa tabella *A* stabilisce le varie discipline ed i gruppi di esse in ciascun istituto, le cattedre di ruolo, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore è tenuto ad insegnare.

Art. 6.

La scuola complementare femminile di Tunisi è di tre anni ed ha i seguenti insegnamenti: lingua italiana, storia e geografia, matematica, scienze naturali e computisteria, disegno, la lingua locale, una lingua straniera, stenografia, calligrafia, lavoro.

L'annessa tabella *B* stabilisce le cattedre di ruolo e gl'insegnamenti da conferirsi per incarico.

Art. 7.

Gli insegnanti medi all'estero non perdono i diritti loro derivanti da concorsi generali e speciali del Regno, finchè essi rimangono a compiere la loro missione all'estero.

Art. 8.

Le ore d'insegnamento impartite da un professore di ruolo, oltre le venti, sono retribuite per ogni ora d'insegnamento, nella misura indicata nella tabella 6 del decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

E' abrogata la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 83 del regolamento sulle scuole all'estero 22 agosto 1915, n. 1993.

La classi potranno avere fino a 40 alunni.

Art. 9.

Al Ministero degli affari esteri è data la facoltà di istituire classi aggiunte, anche se non costituiscano corsi completi, il numero dei quali, ad ogni modo, non è limitato.

Art. 10.

La classi di cui al precedente articolo possono essere affidate a supplenti.

Le supplenze e gli incarichi sono conferiti dal Ministero degli affari esteri.

La misura delle retribuzioni per le supplenze e gli incarichi è quella determinata dalla tabella 6 del decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Ma se i supplenti sono inviati dal Regno a coprire cattedre di ruolo, avranno lo stipendio, le indennità e l'obbligo d'orario dei professori straordinari in missione all'estero per le cattedre medesime.

Gli insegnanti di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, purchè siano forniti di titoli adeguati e abbiano almeno 20 ore settimanali di insegnamento, hanno lo stipendio, la indennità di studio e l'obbligo d'orario dei professori straordinari del ruolo *A*, in missione all'estero.

Art. 11.

Le disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, saranno applicate agli insegnanti all'estero con quelle restrizioni e deroghe che possono essere imposte dall'interesse dalla cultura italiana e sulle quali deciderà il Ministero.

Art. 12.

Gli alunni provenienti da licei scientifici all'estero, che abbiano superato l'esame di maturità, sono ammessi a qualunque facoltà universitaria o istituto superiore, eccettuandosi la sola facoltà di lettere e filosofia.

Art. 13.

Ogni Commissione giudicatrice degli esami di abilitazione e di maturità presieduta dal R. agente, è composta degli insegnanti dell'istituto e di altri due membri, scelti tra i

liberi professionisti italiani del luogo o tra i professori di università e liberi docenti dal Ministero degli affari esteri d'intesa col Ministero dell'istruzione.

Art. 14.

I contributi scolastici non saranno superiori ai due terzi delle tasse scolastiche dovute dagli alunni delle scuole del Regno.

Essi di regola sono pagati in valuta italiana, ma devono essere versati in valuta locale calcolata alla pari quando questa faccia premio su quella italiana.

Art. 15.

Per quanto non è considerato nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1910, n. 867 e dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

I programmi degli esami sono determinati con lo stesso decreto Reale che stabilirà gli orari d'insegnamento su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con quello dell'istruzione.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

Le disposizioni di cui all'art. 7 sono applicabili con effetto retroattivo agli attuali insegnanti medi all'estero.

Art. 17.

Gli attuali insegnanti che non potranno essere assegnati a nessuna delle nuove cattedre, cesseranno dal servizio all'estero.

Art. 18.

Al principio dell'anno scolastico 1923-924 gli alunni degli attuali licei-ginnasi moderni saranno iscritti nelle corrispondenti classi del liceo scientifico e dei corsi inferiori dell'istituto tecnico, gli alunni licenziati dall'attuale scuola tecnica saranno iscritti a loro scelta o nella quarta classe del corso inferiore dell'istituto tecnico, sezione commerciale, con la dispensa dal latino, o nella prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico, e gli alunni dell'attuale scuola tecnica promossi in seconda e in terza verranno iscritti nelle corrispondenti classi del corso inferiore dell'istituto tecnico, restando solo quelli della terza dispensati dal latino.

Art. 19.

Ai concorsi che saranno banditi in conseguenza dell'attuale decreto sarà ammesso, anche se non ancora di ruolo nel Regno, chi abbia insegnato almeno un anno nelle scuole medie governative all'estero e con regolare certificato dimostri di aver preso parte ai concorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione dell'8 marzo 1923.

Detti concorrenti se otterranno la classificazione necessaria potranno essere inclusi *sub conditione* nella graduatoria, ma non otterranno la nomina all'estero, perdendo ogni diritto agli effetti dell'attuale concorso, se, al momento in cui verrà loro fatta l'offerta per l'estero, non saranno stati assunti nei ruoli del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 46. — GISCI.

TABELLA A.

Insegnamenti, cattedre e obbligo d'orario negli Istituti tecnici e nel liceo scientifico (art. 2).

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo d'insegnare	Numero delle cattedre di ruolo in istituti aventi i corsi ordinari	*Norme ed avvertenze*
CORSO INFERIORE (quadriennale)			
Lingua italiana e latina e storia e geografia	due classi	2	Saranno istituite 4 cattedre in istituti aventi un duplice corso.
Matematica	le classi del corso infer. e super.	1	L'insegnamento delle classi nell'eventuale secondo corso inferiore sarà assunto dallo stesso titolare fino al limite consentito.
Disegno	id.	1	Il titolare assumerà l'insegnamento nell'eventuale secondo corso inferiore.
Lingua locale	id.	1	Id.
Prima lingua straniera	id.	1	Id.
Seconda lingua straniera	id.	1	Id.
Stenografia	—	—	Per incarico.
Calligrafia	—	—	Con la cattedra di disegno.
Sezione commerciale			
Le cattedre predette in comune, tranne il disegno e la matematica in 3ª e 4ª			
Computisteria e ragioneria	le classi del corso infer. e super.	1	
Scienze	—	—	V. corso superiore.
CORSO SUPERIORE (triennale) *Liceo scientifico*			
Lettere italiane e latine	le tre classi	1	
Storia, filosofia ed economia politica	id.	1	V. istituzioni di diritto.
Matematica	—	—	V. corso inferiore.
Scienze naturali, fisica, chimica e geografia	le tre classi	1	V. chimica merceologica.
Lingua locale	—	—	V. corso inferiore.
Prima lingua e letteratura straniera	—	—	V. corso inferiore.
Seconda lingua e letteratura straniera	—	—	V. corso inferiore.
Disegno	—	—	Id.
Istituto tecnico sezione comm. e rag.			
Le cattedre predette in comune, tranne il latino, la filosofia, il disegno, la matematica e la fisica in 2ª e 3ª e la chimica.			
Istituzioni di diritto	—	—	Con la catt. di storia.
Computisteria e ragion., scienza finanziaria e statistica	—	—	V. corso inferiore.
Chimica merceologica	—	—	Con la cattedra di scienze naturali, ecc.
Calligrafia	—	—	Con la cattedra di disegno.

TABELLA B.

Insegnamenti, cattedre e obbligo d'orario nella R. scuola complementare femminile di Tunisi (art. 6).

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo di insegnare	Numero delle cattedre di ruolo	*Norme ed avvertenze*
Lingua italiana, storia e geografia	due classi	1	L'altra classe sarà data per incarico.
Matematica, scienze e computisteria	tre classi	1	
Disegno	—	—	V. tabella *A*.
Lingua locale	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico
Lingua straniera. . . .	—	—	Id.
Stenografia	—	—	Id.
Calligrafia	—	—	Id.
Lavoro	—	—	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

Il Ministro della istruzione
GENTILE.

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1723.
Norme per l'esonero del personale insegnante dei Regi istituti nautici e della R. accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 7 del decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1923, saranno collocati a riposo i capi d'istituto e gli insegnanti degli istituti nautici aventi 40 anni di servizio e 65 di età, nonchè gli insegnanti delle discipline soppresse dal decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, convertito nella legge 11 giugno 1922, numero 886, qualora abbiano compiuto o compiano 40 anni di servizio oppure 70 anni di età con almeno 20 anni di effettivo servizio.

I capi degli istituti e gli insegnanti degli istituti, che non siano riconosciuti idonei al servizio per motivi di salute, per incapacità, per scarso rendimento di lavoro o per altro grave motivo di ordine morale, saranno dispensati dal servizio.

I capi di istituti effettivi, non ritenuti idonei all'ufficio direttivo purchè idonei all'insegnamento, potranno essere restituiti all'ufficio d'insegnante ed ai ruoli di provenienza con lo stipendio che avrebbero conseguito qualora non ne fossero usciti.

Art. 2.

Nel caso che si debba procedere a riduzione di organici ed in correlazione a tale riduzione potranno essere dispensati dal servizio i capi d'istituti e gl'insegnanti che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923, 40 anni di effettivo servizio ovvero 70 anni di età con almeno 20 anni di effettivo servizio.

Art. 3.

Attuati i collocamenti a riposo e le dispense dal servizio, di cui ai precedenti articoli, qualora il personale in servizio risulti ancora in eccedenza ad eventuali nuove tabelle organiche, si dispenseranno altri capi istituto e altri insegnanti, fino alla eliminazione delle eccedenze.

Art. 4.

I provvedimenti di cui agli articoli 1 (2° e 3° comma), 2 e 3 del presente decreto saranno adottati previo parere di una Commissione composta di tre membri scelti dal Ministro della marina.

I membri della Commissione predetta godranno, oltre che delle indennità di viaggio e di missione stabilite dalle norme vigenti, anche di un compenso giornaliero di L. 10 per ogni giornata di adunanza collegiale.

Art. 5.

Il Governo del Re potrà dispensare dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero della marina, gli appartenenti al personale insegnante della R. accademia navale:

a) che non siano riconosciuti abili al servizio per motivi di salute o per incapacità e quelli che diano scarso rendimento di lavoro;

b) che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923, 40 anni di effettivo servizio nell'amministrazione civile;

c) che abbiano compiuto o compiano, entro il termine suddetto, 65 anni di età con non meno di 20 anni di servizio;

d) quelli per i quali a giudizio insindacabile dell'amministrazione sia dimostrata la incompatibilità della ulteriore permanenza nella R. accademia navale.

Art. 6.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo o dispensa dal servizio è ammesso soltanto il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 7.

Ai capi di istituto ed agli insegnanti contemplati nel presente decreto si applica la disposizione dell'articolo 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, computandosi nel numero degli anni di servizio anche quelli ritenuti utili agli effetti della carriera e della pensione, a norma dei Regi decreti 17 dicembre 1922, n. 1777 e 1882.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 110. — GISCI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1923, n. 1531.
Erezione in ente morale dell'Istituto clinico per le malattie della bocca, di Bologna.

N. 1531. R. decreto 28 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Istituto clinico per le malattie della bocca, con sede in Bologna, viene eretto in ente morale sotto una provvisoria amministrazione con riserva di approvare, con successivo decreto, il relativo statuto organico.

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1923.

REGIO DECRETO 28 giugno 1923, n. 1532.
Erezione in ente morale dell'Ospedale italiano di Alessandria d'Egitto.

N. 1532. R. decreto 28 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ospedale italiano, con sede in Alessandria d'Egitto, viene eretto in ente morale sotto una provvisoria amministrazione, con riserva di approvare, con successivo decreto, il relativo statuto organico.

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1923.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1533.
Passaggio della circoscrizione consolare del dipartimento dell'Aisne dal R. consolato in Parigi a quello di Reims.

N. 1533. R. decreto 24 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, la circoscrizione consolare del dipartimento dell'Aisne passa dal R. consolato in Parigi a quello di Reims.

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1923.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1551.
Riduzione dei posti gratuiti nel R. educatorio della SS. Concezione, di Firenze.

N. 1551. R. decreto 24 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene ridotto il numero dei posti gratuiti nel R. educatorio della SS. Concezione, di Firenze.

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1923.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. 1552.
Riduzione dei posti gratuiti nel R. collegio delle fanciulle, di Milano.

N. 1552. R. decreto 24 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene ridotto il numero dei posti gratuiti nel R. collegio delle fanciulle, di Milano.

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1923.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923.
Nomina degli addetti aeronautici presso le RR. ambasciate di Londra, Berlino e Washington.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 aprile 1923;
Su proposta del Presidente del Consiglio, Commissario dell'aeronautica e Ministro degli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il signor Silvio Scaroni è nominato addetto aeronautico presso la Regia ambasciata di Londra.

Art. 2.

Il signor ing. Prassone Eugenio è nominato addetto aeronautico presso la Regia ambasciata di Berlino.

Art. 3.

Il capitano di corvetta Calderara Mario è nominato addetto aeronautico presso la Regia ambasciata di Washington.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI E REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Mugnano del Cardinale (Avellino), di Civitella San Paolo (Roma) e di Canterano (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mugnano del Cardinale in provincia di Avellino.

MAESTÀ,

In seguito a vivaci manifestazioni di malcontento contro l'amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale, sorta dalle elezioni generali del 1920, ed a turbamenti dell'ordine pubblico culminati nell'occupazione violenta del Municipio, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce numerose manchevolezze ed irregolarità nel funzionamento di quella civica azienda.

Si è rilevato l'anormale funzionamento dell'ufficio comunale; gravi irregolarità ed abusi nella gestione dell'appalto daziario; la scarsa tutela degli interessi del Comune nell'esecuzione dei lavori di sistemazione stradale; l'irregolare ed onerosa gestione in economia della fornitura e spandimento del brecciame; la mancata compilazione dell'elenco dei poveri; l'omessa compilazione dei ruoli per le tasse comunali dello scorso esercizio; la trascurata presentazione dei conti consuntivi; l'irregolare funzionamento del servizio di tesoreria; il conferimento di impieghi ad amici e parenti degli amministratori; l'irregolare gestione amministrativa del Convitto comunale; l'ingiustificato abbandono di liti per riconoscimento di canoni attivi.

Gli addebiti relativi alle irregolarità suaccennate sono state contestati all'Amministrazione, la quale dopo aver dato deduzioni non soddisfacenti, ha rassegnato le dimissioni, per modo che si è dovuto affidare ad un Commissario prefettizio la provvisoria gestione del Comune.

Non consentendo, però, le condizioni locali dello spirito pubblico, tuttora anormali, la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza, è necessario affidare all'amministratore straordinario i maggiori poteri che gli consentano di porre riparo al disordine rilevato nella civica

azienda, mediante lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Quirino Cerullo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Civitella San Paolo in provincia di Roma.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Civitella San Paolo, per i sistemi seguiti nella gestione della civica azienda ha spesso provocato vive rimostranze da parte della popolazione.

Un'inchiesta eseguita nello scorso anno aveva già rilevato manchevolezze nei pubblici servizi, violazioni di legge ed atti partigiani degli amministratori, ispirati da interessi elettorali, specialmente nella ripartizione del carico dei tributi locali, che aveva dato luogo a stridenti sperequazioni, suscitando agitazioni e proteste.

Tuttavia, non si ritenne allora di prendere provvedimenti straordinari nella fiducia che, in seguito ai richiami ad essa rivolti, l'amministrazione si sarebbe indotta ad attendere al suo compito con maggiore serenità.

Ma tali aspettative sono rimaste deluse; che, anzi, acuitisi per la ripercussione degli eventi politici i dissensi e le competizioni fra i partiti locali, l'amministrazione, con nuovi atti faziosi, ha reso più grave il disagio ed il malcontento della cittadinanza, determinando un preoccupante fermento che minaccia gravi perturbamenti.

Prevalenti motivi di ordine pubblico rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Civitella San Paolo, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Salvatore Curatola è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 14 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Canterano in provincia di Roma.

MAESTÀ,

In seguito a manifesti segni di malcontento da parte della popolazione, l'amministrazione comunale di Canterano, sorta dalle elezioni generali del 1920, rassegnò recentemente le dimissioni.

Il Commissario prefettizio inviato nel Comune indusse la maggior parte dei dimissionari a riprendere l'ufficio, tentando, con la sua assistenza, di avviare l'amministrazione a confacente attività e svolgendo in pari tempo opera di pacificazione.

Senonchè, subito dopo l'allontanamento del predetto Commissario, si acuì nuovamente l'ostilità della popolazione contro gli amministratori, parecchi dei quali ripresentarono le dimissioni.

In tale situazione, mentre riuscirebbe vano ogni nuovo tentativo di comporre la crisi, l'eccitazione degli animi, che ha già dato luogo a qualche incidente, potrebbe essere causa di grave turbamento della pubblica tranquillità.

Prevalenti ragioni d'ordine pubblico rendono, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Canterano, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Achille Sabelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO DI ASSISTENZA DEI REDUCI, VALIDI ED INVALIDI, DELLA GUERRA NAZIONALE E DELLE FAMIGLIE DEI CADUTI.

Enti che si occupano dell'assistenza ai combattenti più bisognosi, registrati a mente del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225.

Enti registrati in data 4 giugno 1923.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti, di Cammarata (Girgenti).

Enti registrati in data 27 giugno 1923.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione Italiana fra i combattenti, mutilati ed invalidi della guerra, di Susa di Tunisia.

Enti registrati in data 28 giugno 1923.

Società anonima cooperativa di lavoro e trasporti fra ex combattenti, con sede in Carpaneto (Piacenza).

Enti registrati in data 6 luglio 1923.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, di Milano.
Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti. di Napoli.

Enti registrati in data 14 luglio 1923.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale combattenti di: Pietraferrazzana (Chieti) — Scerni (Chieti) — Castelfrontano (Chieti) — Vasto (Chieti) — Pescara (Chieti) — Morbegno (Sondrio) — Sondrio — Teor (Udine) — Fiume Veneto (Udine) — Ampezzo (Udine) — Mestre (Venezia) — Caprino Veronese (Verona).
Comitato di asistenza ai combattenti più bisognosi della sezione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, di S. Donà di Piave (Venezia) — Santo Stino di Livenza (Venezia) — Mirano (Venezia).

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Noli massimi per il trasporto degli emigranti durante il terzo quadrimestre 1923.

Determinazione del Commissariato generale dell'emigrazione che approva i noli massimi per il trasporto degli emigranti per il terzo quadrimestre 1923.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;
Visti, con le proposte dei vettori, i pareri della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;
Tenuto conto delle informazioni pervenute dagli ispettori dell'emigrazione, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nei principali centri di emigrazione italiana, e di quelle pervenute dai Regi consoli, sul corso dei noli nei principali paesi stranieri;

Determina:

Art. 1.

Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli e Palermo, sono fissati, dal 1° settembre al 31 dicembre 1923, i noli massimi seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di categoria superiore	L. 1800
» » 1ª categoria	» 1650
» » 2ª »	» 1450
» » 3ª »	» 1350

Per il Brasile:

Piroscafi di categoria superiore	L. 2100
» » 1ª categoria	» 1900
» » 2ª »	» 1700
» » 3ª »	» 1500

Per il Plata:

Piroscafi di categoria superiore	L. 2150
» » 1ª categoria	» 1950
» » 2ª »	» 1750
» » 3ª »	» 1550

Per il Centro America:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2150
» » 2ª »	» 1950
» » 3ª »	» 1750

Art. 2.

Per il trasporto degli emigranti dal porto di Trieste, tanto per il nord quanto per il centro e il sud America, e qualunque sia la categoria dei piroscafi, i noli di cui all'art. 1, subiranno un aumento di L. 150.

Art. 3.

I noli da praticarsi per il trasporto di emigranti sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate, saranno stabiliti, di volta in volta, dal Commissariato generale, con separata determinazione, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

I noli da applicarsi per il trasporto di riservisti, da qualunque porto italiano e per qualunque porto transoceanico, subiranno una riduzione del 10 per cento sul prezzo indicato dall'art. 1.

Art. 5.

Ogni piroscafo inscritto in patente rimane assegnato, in via provvisoria, alla categoria stabilita colla tabella alligata alla determinazione Commissariale in data 5 aprile 1923, che fissava i noli pel secondo quadrimestre del corrente anno.

Roma, 5 agosto 1923.

DE MICHELIS.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICA D' INTESTAZIONE
(*Terza pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono 5 % quinquennale, sesta emissione, n. 1144 di L. 27,600 è stato erroneamente intestato a Pandini Achille e Maria-Cristina fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Marabelli Camilla, così quelli della 11ª emissione, numero 522 di L. 14,000, n. 523 di L. 45,500 e n. 524 di L. 50,000 sono stati erroneamente intestati a Pandini Maria-Cristina fu Giovanni, minore, ecc., mentre dovevano invece intestarsi il primo a Pandini Achille e Cristina-Maria fu Giovanni, ecc., e gli altri a Pandini Cristina-Maria, ecc.
Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si procederà alla rettifica dell'intestazione.
Roma, 8 agosto 1923.

p. *Il direttore generale*: CIRILLO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

È stato dichiarato che il buono 5 % quinquennale, settima emissione, n. 2090 di L. 3400 è stato erroneamente intestato ad Agazzi Marcello fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Emanuelli Caterina, mentre doveva invece intestarsi ad Agazzi Leone-Marcello, minore, ecc. (il resto come sopra).
Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione del buono.
Roma, 6 agosto 1923.

p. *Il direttore generale*: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** Elenco N. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	258438	2400 —	Scrivante Luigi fu Luigi, domiciliato a Roma; con usufrutto a Scrivante Adele fu Bartolomeo, vedova di Parosino Augusto, domiciliata a Roma.	Intestata come contro; con usufrutto a Scrivante Maria-Ottavia-Adelaide fu Bartolomeo, vedova di Perosino Antonio, domiciliata a Roma.
3.50 %	146318	1295 —	Figli nascituri di Zerbi Ernesta fu Michele, ora nubili, rappresentati dal curatore avvocato Domenico Pozzi, domiciliato a Pavia; con usufrutto vitalizio a Zerbi Ernesta fu Michele, nubile.	Figli nascituri di Zerbi Maria-Ernesta, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Zerbi Maria-Ernesta fu Michele.
Id.	562788	147 —	Costa Giuseppe e Mario di Cesare Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Zerbi Ernesta fu Michele, moglie legalmente separata dal detto Costa Cesare Giuseppe, rappresentati dal curatore Domenico Pozzi, domiciliato a Parma; con usufrutto vitalizio a Zerbi Ernesta fu Michele, moglie legalmente separata di Costa Cesare-Giuseppe.	Costa Giuseppe e Mario di Cesare-Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Zerbi Maria-Ernesta fu Michele, ecc.; con usufrutto vitalizio a Zerbi Maria-Ernesta fu Michele, ecc.
Cons. 5 %	198319	60 —	Meoli Giovannina fu Mosè, minore sotto la patria potestà della madre Rossi Clementina fu Orazio vedova Meoli, domiciliata a Pescolamazza (Benevento).	Meola Maria-Giovanna fu Mosè, minore, ecc., come contro.
Id.	240469	1000 —	Tucci Mario di Francesco, domiciliato a Napoli; con usufrutto vitalizio a Tucci Sofia fu Bonaventura Luigi, moglie di Tucci Francesco, domiciliata a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Balsamo Sofia fu Bonaventura Luigi, moglie di Tucci Francesco Saverio, domiciliata a Napoli.
3.50 %	591267	1400 —	Bonanzinga Francesco fu Vincenzo, domiciliato a Messina.	Bonansinga Francesco fu Vincenzo, domiciliato a Messina.
Id. Id. Id.	120820 139287 139288	14 — 21 — 7 —	Blengini Giuseppe di Agostino, domiciliato a Roma, ipotecate per cauzione.	Blengini Giovanni di Agostino, domiciliato a Roma, ipotecata per cauzione.
Id.	742810	70 —	Benevento Michele di Rocco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Castelmezzana (Potenza).	Beneventi Michele di Rocco, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	95416	200 —	Boglietti Tersilio fu Antonio, nubile, domiciliato a Pergola (Pesaro).	Boglietti Tersilla fu Antonio, nubile, domiciliata come contro.
3.50 %	371225	35 —	Sterna Maria fu Giovanni, moglie di Sterna Giuseppe, domiciliata in Rocca Pietra (Novara).	Milanolo Maria fu Giovanni, moglie di Sterna Giuseppe, domiciliata come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 28 luglio 1923.

Il direttore generale: D'ABIENZO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 28, dal 9 al 15 luglio 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Aquila	Aquila	—	1	—	1
Avellino	Airano	—	1	—	1
Bari	Altamura	—	1	—	1
Belluno	Feltre	1	—	1	—
Id.	Pieve Cadore	—	1	—	2
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranova	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
Messina	Messina	—	2	—	3
Milano	Milano	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace	—	1	—	1
Trento (*a*)	Cavalese	—	1	—	1
Id.	Riva	—	1	—	1
		3	14	3	16
	Carbonchio sintomatico				
Modena	Mirandola	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	1
		—	2	—	2
	Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	1	2	1	2
Id.	Acqui	1	—	1	—
Id.	Asti	2	1	9	1
Id.	Casale	3	—	5	1
Id.	Novi	—	2	—	2
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	2	—	3	1
Id.	Cittaducale	—	2	—	2
Bari	Altamura	3	1	22	4
Id.	Bari	1	1	1	3
Id.	Barletta	1	—	3	—
Belluno	Belluno	2	—	4	—
Id.	Feltre	2	—	3	—
Id.	Pieve Cadore	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	2	5	5	8
Id.	Clusone	7	3	19	8
Id.	Treviglio	1	1	1	1
Bologna	Bologna	19	1	29	5
Id.	Imola	5	1	27	3
Id.	Vergato	5	—	13	—
Brescia	Brescia	7	2	11	5
Id.	Breno	2	2	3	2
Id.	Chiari	5	—	14	—
Id.	Salò	1	1	2	1
Id.	Verolanuova	1	—	8	1
Como	Como	11	4	37	13
	Segue: *Afta epizootica*				
Como	Varese	1	—	1	—
Cuneo	Cuneo	5	—	18	—
Id.	Mondovì	1	—	1	—
Id.	Saluzzo	1	1	1	3
Ferrara	Cento	2	—	11	1
Id.	Ferrara	7	—	24	3
Firenze	Firenze	6	2	6	4
Id.	Pistoia	1	1	1	1
Id.	San Miniato	2	—	3	—
Forlì	Cesena	2	—	2	1
Id.	Forlì	1	—	1	—
Genova	Genova	2	—	4	2
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Lucca	Lucca	5	1	5	2
Mantova	Mantova	7	4	7	10
Milano	Abbiategrasso	1	2	1	2
Id.	Gallarate	2	—	2	—
Id.	Lodi	6	5	6	6
Id.	Milano	5	3	5	4
Modena	Mirandola	3	5	—	2
Id.	Modena	9	—	16	1
Novara	Biella	1	2	1	3
Id.	Novara	1	1	1	3
Id.	Pallanza	—	1	—	1
Id.	Varallo	2	—	10	3
Id.	Vercelli	—	1	—	1
Padova	Padova	5	—	9	—
Palermo	Corleone	1	—	1	—
Parma	Borgo S. Donnino	2	1	3	3
Id.	Parma	3	—	3	2
Pavia	Mortara	4	—	4	1
Id.	Pavia	4	2	8	5
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Id.	Orvieto	1	—	3	—
Piacenza	Fiorenzuola	—	1	—	1
Id.	Piacenza	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Melfi	3	—	6	1
Ravenna	Faenza	2	—	2	—
Id.	Lugo	2	—	2	—
Id.	Ravenna	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Id.	Reggio Emilia	3	—	3	2
Salerno	Sala Consilina	1	—	2	—
Siena	Montepulciano	1	—	2	—
Id.	Siena	3	—	5	1
Sondrio	Sondrio	6	5	9	11
Torino	Aosta	3	—	8	—
Id.	Ivrea	4	—	5	—
Id.	Pinerolo	4	—	6	—
Id.	Susa	1	1	3	1
Id.	Torino	5	3	9	5
Trento (*a*)	Bressanone	—	2	—	2
Id.	Cles	2	1	2	1
Id.	Rovereto	2	2	4	4
Id.	Tione	1	1	1	3
Id.	Trento	4	3	4	6
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine	Gradisca	1	—	1	—
Id.	Pordenone	1	—	1	—
Id.	Udine	1	2	1	2
Venezia	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	11	3	16	5
Vicenza	Vicenza	2	—	6	—
		246	139	483	178

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini					
Arezzo	Arezzo	3	—	10	3
Ascoli Piceno	Ascoli	5	—	8	3
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Id.	Feltre	1	—	1	—
Bologna	Bologna	2	—	3	—
Ferrara	Ferrara	1	—	15	—
Macerata	Camerino	3	—	20	2
Id.	Macerata	3	—	16	6
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Id.	Pavullo	—	1	—	1
Parma	Parma	—	1	—	1
Pesaro-Urbino	Urbino	—	1	—	1
Pola (*a*)	Parenzo	4	—	9	—
Id.	Pisino	1	1	1	1
Id.	Pola	—	1	—	1
Potenza	Lagonegro	—	1	—	1
Id.	Matera	—	1	—	1
Id.	Potenza	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Torino	Torino	1	—	1	—
Trento	Bolzano	—	6	—	12
Id.	Cavalese	2	2	3	3
Id.	Riva	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	2	—	2
		27	22	88	43
Morva					
Genova	Spezia	—	1	—	1
Napoli	Castellammare	—	1	—	1
Id.	Napoli	1	—	1	—
Udine	Udine	—	1	—	1
		1	3	1	3
Farcino criptococcico					
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Bari	Bari	2	—	2	—
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Catania	Catania	1	—	5	—
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Lecce	Gallipoli	1	—	1	—
Messina	Messina	1	—	3	1
Napoli	Casoria	1	—	3	—
Id.	Castellammare	2	—	7	—
Id.	Napoli	2	—	22	—
Palermo	Palermo	2	—	7	—
Salerno	Salerno	3	—	3	—
		23	—	60	1
Rabbia					
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	1
Bari (*b*)	Bari	3	4	3	4
Id.	Barletta	1	—	3	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Como (*b*)	Como	—	1	—	4
Id.	Lecco	—	1	—	1
Id.	Varese	—	1	—	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Rabbia*					
Ferrara	Comacchio	—	1	—	1
Forlì (*b*)	Forlì	—	1	—	1
Girgenti (*b*)	Sciacca	1	—	2	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Macerata	1	1	20	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Id.	Monza	—	1	—	1
Napoli	Castellammare	—	1	—	1
Id.	Napoli	1	—	3	4
Padova	Padova	—	1	—	1
Palermo	Palermo	—	1	—	5
Ravenna (*b*)	Lugo	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	2
Siena	Siena	—	1	—	1
Verona	Verona	—	4	—	4
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		8	29	32	42
Rogna					
Aquila	Aquila	1	—	2	—
Id.	Avezzano	3	—	23	—
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	1
Avellino	Ariano	2	—	2	—
Id.	S. Angelo Lomb.	4	—	14	—
Bari	Altamura	1	—	3	—
Belluno	Pieve Cadore	2	—	2	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Id.	Imola	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	2	1	4	2
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	3	—
Id.	Melfi	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Id.	Sala Consilina	1	—	1	—
		26	2	63	3
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.					
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	1	—	2	—
Id.	Cittaducale	1	—	1	—
Id.	Sulmona	1	1	2	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Udine	Tolmezzo	—	1	—	1
		5	3	7	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Vaiuolo ovino					
Aquila	Aquila	9	—	10	—
Id.	Avezzano	6	1	14	1
Id.	Sulmona	6	—	8	—
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Lecce	Taranto	2	—	5	1
		24	1	38	2
Morbo coitale maligno					
Bergamo	Treviglio	1	—	3	—
Massa Carrara	Massa	—	1	—	1
		1	1	3	1
Influenza del cavallo					
Forlì	Cesena	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	—	1	—	15
Novara	Novara	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	2	—	4
		—	5	—	21
Diarrea dei vitelli.					
Macerata	Macerata	1	—	13	6
Colera dei polli					
Macerata	Camerino	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	14	17	19
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	38	385	661
Malattie infettive dei suini	16	49	131
Morva	3	4	4
Farcino criptococcico	11	23	61
Rabbia	21	37	74
Rogna	12	28	66
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	8	10
Vaiuolo ovino	3	25	40
Morbo coitale maligno	2	2	4
Influenza del cavallo	4	5	21
Diarrea dei vitelli	1	1	19
Colera dei polli	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

R. Scuola normale superiore universitaria di Pisa

AVVISO DI CONCORSO

E' aperto un concorso nella R. scuola normale superiore universitaria di Pisa a n. 10 posti di alunni della prima categoria nella classe di lettere e filosofia e a n. 10 posti per alunni della prima categoria nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Almeno ai primi 4 dei vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed ai primi 4 dei vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato o un posto gratuito nel convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 200, per un tempo non superiore ai mesi 8, quando di questi posti ve ne restino disponibili dopo fatta l'assegnazione dei posti agli attuali alunni della scuola secondo le disposizioni dell'art. 13 del regolamento.

Però, se fra questi primi 8 vincitori del concorso vi saranno donne, ad esse, a parità di merito prima che agli uomini saranno assegnati i posti col sussidio di L. 200 al mese quando ve ne siano e fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale che risulterà facendo pei detti primi 8 vincitori del concorso una sola graduatoria delle due classi. Le donne che, sebbene comprese in questa graduatoria non potessero avere di tali posti, avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio, ed allora i posti gratuiti nel convitto che rimarranno disponibili saranno conferiti ad altri uomini vincitori del concorso nelle rispettive classi.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti nel convitto o posti con sussidio o senza sussidio, o quando in una classe non si possono conferire tutti i posti come sopra assegnati a quella classe, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri, vincitori del concorso o anche soltanto eleggibili in ordine all'art. 24 del regolamento nell'una o nell'altra delle due classi, a scelta del Consiglio direttivo per la classe, ma nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengono nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della scuola, ferme restanti tutte le disposizioni qui indicate, proporrà al Ministero quelli che potranno avere il sussidio e quelli che potranno avere il posto di convittore gratuito, senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione pei posti gratuiti di convittori o pei posti con sussidio, restando anche sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina di sabato del 27 ottobre p. v. ad ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 1 e corredata dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1923 alla direzione della scuola, o non più tardi del 15 ottobre 1923 ai rettori delle RR. università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 405.

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Dalla R. scuola normale superiore universitaria.

Pisa, 31 luglio 1923.

Il direttore. LUIGI BIANCHI.

Estratto del regolamento della R. scuola normale superiore di Pisa.

Omissis.

Art. 15.

L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di uno delle suddette università (*) ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale e da quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatori nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o di istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la facoltà relativa della R. università nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di avere superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16.

Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori dalle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale, dopo di aver esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18.

Pel concorso al primo anno di studi preparatori per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;
2° in una traduzione dal latino;
3° in una traduzione dal greco;
4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;
2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;
3° in quesiti di storia e geografia;
4° in quesiti di logica.

(*) Cioè delle università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatori per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19.

Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatori, o del primo anno normalistico, le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso al secondo anno di studi preparatori, tra quelle che la relativa facoltà dell'università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20.

Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della scuola normale.

Art. 21.

I temi per gli esami in scritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle università presso le quali si dànno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22.

I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23.

I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24.

Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria, secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.